

la copia stessa nel suo archivio.

401. Per le annotazioni della trascrizione degli atti di prestito a cambio marittimo a tergo dell'atto di nazionalità, come pure sulle matricole dei bastimenti, nel caso in cui gli atti stessi fossero presentati all'ufficio in cui è inserito il bastimento, si osserverà la seguente formola:

N. .... Cambio marittimo.

*Li* .....  
*fu trascritto nella Capitaneria di porto del compartimento marittimo di* ..... (ovvero *nella Regia Cancelleria consolare di* ..... ) *al N.* ..... *del registro relativo, l'atto di cambio marittimo per la somma di lire* ..... *con l'interesse mensile del* .... *per cento, costituito sul* ..... (indicare gli oggetti sui quali il prestito è costituito) *del controdescritto, o retrodescritto, bastimento* (secondo che l'annotazione si faccia a tergo dell'atto di nazionalità o sulla matricola dei bastimenti) *fatto con scrittura privata (o con atto pubblico) del di* ..... *dal signor N. N. fu N. a favore del signor N. N. fu N. banchiere residente in* .....

(Firma e qualità dell'impiegato).

402. Nei casi contemplati dai precedenti art. 399 e 400 del presente regolamento l'annotazione sulla matricola della seguita trascrizione degli atti di prestito a cambio marittimo fatti all'estero o in compartimento diverso da quel-

lo in cui il bastimento è inserito sarà eseguita secondo la formola seguente:

N. .... Cambio marittimo.

*Li* .....  
*fu trascritto nell'ufficio di porto compartimentale di* ..... (ovvero *nella Regia Cancelleria consolare di* ..... ) *al N.* ..... *del relativo registro, l'atto di prestito a cambio marittimo costituito sul* ..... (indicare gli oggetti su cui il prestito è costituito) *del controdescritto bastimento fatto con scrittura privata (o con atto pubblico) dal signor N. N. di N. a favore del signor N. N. di N. commerciante, residente a* ..... *li* ..... 19.....

(Firma e qualità dell'impiegato).

403. Le quitanze e le sentenze portanti risoluzione di pegno od estinzione di prestito a cambio marittimo, devono essere presentate o trasmesse unitamente all'atto di nazionalità:

nello Stato, all'autorità marittima del luogo dove è inserito il bastimento;

all'estero, al regio ufficiale consolare del luogo ove il bastimento si trovi.

Nel primo caso l'autorità marittima ne farà annotazione a tergo dell'atto di nazionalità, e sulla matricola nell'apposita colonna; e nel secondo, il regio ufficiale consolare ne fa annotazione a tergo dell'atto di nazionalità, e trasmette l'originale, o copia autentica della quitanza all'au-